



COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO

Città Metropolitana di Bologna

ORDINANZA

n. 2 del 06/04/2023

OGGETTO: PROLUGAMENTO DELL'ACCENSIONE FACOLTATIVA DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO AL 12/04/2023.

Emessa da: SINDACO

A firma di: CRESCIMBENI PAOLO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

Soggetti destinatari: COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO -

IL SINDACO

Premesso che:

- il Ministero della Transizione Ecologica con il Piano nazionale di contenimento dei consumi di gas del 6/09/2022 ha previsto, al fine dell'abbattimento dei consumi di gas naturale, l'introduzione di limiti di temperatura, di ore giornaliere di accensione e di durata del periodo di riscaldamento;
- il Decreto Ministeriale n. 383 del 6/10/2022, riduce di 15 giorni il periodo di accensione degli impianti termici ad uso riscaldamento e di 1 ora la durata giornaliera di accensione previsti dall'art. 4 del DPR n. 74 del 2013, portando i limiti per la zona climatica E, nella quale è inserito il Comune di San Giorgio di Piano, a un orario massimo di 13 ore giornaliere tra il 22 ottobre e il 7 aprile;

Preso atto che l'art. 5 del DPR n. 74 del 2013, attribuisce ai Sindaci, con propria ordinanza, la facoltà di ampliare o ridurre, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, nonché stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita sia nei centri abitati sia nei singoli immobili;

Verificate le previsioni meteorologiche per i prossimi giorni, che indicano temperature minime giornaliere inferiori alla media stagionale, tali da comportare condizioni disagiati per parte della giornata;

ORDINA

il prolungamento dell'accensione facoltativa degli impianti termici di riscaldamento dall'8 aprile 2023 al 12 aprile 2023, autorizzando il funzionamento degli impianti stessi per un limite massimo di 6 ore giornaliere.

La presente ordinanza non si applica:

- a) agli edifici adibiti a case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché alle strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;
- b) agli edifici adibiti a scuole materne e asili nido;
- c) agli edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili;
- d) agli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione;

ORDINA ALTRESI'

ai competenti organi di vigilanza di adottare le opportune misure di controllo per il rispetto della presente ordinanza, la cui inosservanza comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge;

INVITA

la cittadinanza a limitare l'accensione nelle ore più fredde, ricordando l'obbligo di non superare la temperatura prevista dalla normativa vigente.